



Ripartizione II
Affari Istituzionali,
competenze ordinamentali e previdenza

Abteilung II
Institutionelle Angelegenheiten,
Ordnungsbefugnisse und Vorsorge

Regione Autonoma Trentino Alto Adige
Autonome Region Trentino Südtirol

38122 TRENTO / TRIENT 22 dicembre 2011
Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201310-201312
E-mail: ripaist@regione.taa.it

Id Doc: 335998

Registro: RATAA



Num. Prot: 0018624/P del: 22/12/2011

EL

VI-1,2

LZ-PF

mf

OGGETTO / Legge regionale 14 dicembre 2011 n. 8 recante
BETREFF: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)" –
Nuove norme in materia di enti locali.

CIRCOLARE N. 4/EL/2011

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

38122 Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
TRENTO

39100 Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali
Via Crispi, 8
BOLZANO

38122 Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 23
TRENTO

39100 Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano
Via Canonico Michael Gamper, 10
BOLZANO

38054 All'Unione dei Comuni dell'Alto Primiero
Via Roma, 19
TONADICO (TN)

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

Sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 – supplemento n. 2 del 20 dicembre 2011 è stata pubblicata la legge regionale 14 dicembre 2011 n. 8 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)”. [<http://www.regione.taa.it/bu/2011/S2511101.pdf>]

La legge, entrata in vigore il giorno 21 dicembre 2011, contiene, tra le varie norme, alcune disposizioni che riguardano gli enti locali della regione, in relazione alle quali si ritiene utile ed opportuno con la presente fornire alle amministrazioni locali uno strumento illustrativo per agevolare l'applicazione della nuova disciplina. L'esposizione segue per praticità l'ordine degli articoli.

1. UNIONI DI COMUNI

L'**articolo 5** introduce ulteriori modalità di valutazione ai fini dell'ammissione al finanziamento regionale dei progetti di unione di comuni, rispetto a quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (articolo 63 TUOC) e dai criteri fissati dalla Giunta regionale. La modifica non riguarda tutte le ipotesi di unione di comuni ma soltanto quelle da cui risulterà una popolazione complessiva inferiore a 10.000 abitanti. Tale soglia rende evidente la stretta connessione della modifica introdotta dall'articolo 5 della legge finanziaria regionale rispetto, in particolare, alla normativa della Provincia autonoma di Trento in materia di forme collaborative tra comuni.

L'articolo 5 non incide direttamente sui criteri sostanziali di valutazione dei progetti di unione di comuni, stabiliti dal "*Testo coordinato dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle unioni di comuni*" (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 29 settembre 2009). Modifica tuttavia la procedura di valutazione, introducendo un'ulteriore e preliminare fase, nella quale vengono coinvolti altri soggetti.

Infatti, prima di procedere, ai fini dell'ammissione al finanziamento regionale, alla valutazione tecnica dei progetti di unione di comuni con popolazione complessiva inferiore ai 10.000 abitanti, è necessario ora che la Giunta regionale acquisisca l'intesa con la Giunta provinciale e con il Consiglio delle autonomie locali della provincia cui appartengono i comuni partecipanti all'unione.

Acquisita l'intesa, seguirà la fase di valutazione dei suddetti progetti sulla base dei criteri indicati nel Testo coordinato sopra citato, effettuata come sempre dagli uffici regionali avvalendosi dell'apposito nucleo di valutazione previsto dall'articolo 5 del predetto Testo coordinato.

La modifica, che si applica anche ai progetti già presentati nel corso dell'anno 2011 e non ancora ammessi al finanziamento regionale, risponde all'esigenza di coordinare gli interventi regionali di sovvenzione alle forme collaborative tra comuni con le iniziative delle Province autonome e in particolare con quelle derivanti dalla legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006 n. 3, c.d. "legge di riforma istituzionale" e dalle successive disposizioni integrative ed attuative, che hanno affidato alle comunità l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali.

2. MOBILITÀ INTER-ENTI

Il comma 1 dell'articolo 6 consente la mobilità professionale dei dirigenti provinciali o degli enti strumentali delle Province, per coprire posti vacanti nei comuni, nelle comunità e nelle aziende pubbliche di servizi alla persona, su richiesta dei predetti enti alla rispettiva Giunta provinciale.

Spetta alla Giunta provinciale individuare il dirigente da porre in mobilità, il quale, se non acconsente alla mobilità, svolgerà l'incarico presso l'ente richiedente in posizione di comando.

La disposizione rinvia alla contrattazione collettiva provinciale di lavoro per la disciplina degli aspetti economici, salvaguardando comunque il diritto del personale a conservare il trattamento economico in godimento fino a quando il contratto collettivo non interverrà a coprire la fattispecie.

Il comma 2 dello stesso articolo 6 (come pure il seguente comma 3) riguarda i comuni della provincia di Trento e si occupa di mobilità "collettiva", riferendosi ai casi di trasferimento alle comunità di interi settori di attività svolte dai comuni o dalle loro aziende o istituzioni.

In tali casi si specifica che al personale che risultava adibito - anche in via prevalente e non solo esclusiva - alle strutture trasferite, si applicherà la disciplina dell'articolo 2112 "*Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda*" del codice civile, nonché le disposizioni di cui all'articolo 47 "*Trasferimenti di azienda*", commi da 1 a 4 della legge comunitaria per il 1990 (legge 29 dicembre 1990 n. 428), che impongono il rispetto di determinate procedure di informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali.

Il comma 3 si occupa delle eventuali eccedenze di personale risultanti dai processi di cui al comma 2. Il personale in esubero potrà essere trasferito alle comunità, a condizione che vi siano posti disponibili. Le modalità e le procedure dovranno essere stabilite dalla contrattazione collettiva.

3. ASPETTATIVA PER L'ASSUNZIONE DI DETERMINATI INCARICHI DIRIGENZIALI

L'articolo 8 modifica il comma 116 dell'articolo 18 della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 (articolo 40 comma 2 TUPERS) in materia di assunzione di incarichi dirigenziali presso altra amministrazione. La nuova disciplina esclude la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro del dipendente dell'ente locale incaricato di compiti dirigenziali presso un'altra amministrazione nel caso in cui leggi speciali prevedano l'obbligo per gli enti pubblici di concedere l'aspettativa.

Si tratta di una particolare deroga al principio generale sancito nel suddetto comma 116 - che rimane confermato - della risoluzione di diritto del rapporto di impiego, che fa prevalere l'interesse dell'amministrazione locale a poter coprire in forma stabile e definitiva il posto del dipendente che ha assunto incarichi dirigenziali presso altra amministrazione rispetto all'interesse del dipendente al mantenimento del posto.

La modifica ora introdotta si riferisce a quelle particolari ipotesi nelle quali specifiche disposizioni compiano una ponderazione *ex lege* - e dunque vincolante anche per il legislatore regionale - degli interessi in gioco.

Si tratta, ad esempio, delle disposizioni che, in considerazione di uno speciale e preponderante interesse pubblico connesso al diritto alla salute, costituzionalmente tutelato e qualificato (unico caso) quale "*fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*" (art. 32 Cost.), prevedono l'obbligo per gli enti pubblici (oltreché per gli stessi datori di lavoro privati) di concedere l'aspettativa al dipendente che la richieda per andare ad assumere incarico dirigenziale presso (altra) amministrazione del settore sanitario.

La modifica così introdotta previene le potenziali controversie tra dipendenti (che abbiano assunto un incarico presso altra amministrazione) e le amministrazioni locali di appartenenza, derivanti dal contrasto tra le disposizioni regionali e le speciali disposizioni di legge che sanciscono l'obbligo al mantenimento del posto.

4. DIRITTI DI SEGRETERIA

L'articolo 9, relativo alla destinazione dei diritti di segreteria riscossi dagli enti intermedi - rispettivamente comunità e comunità comprensoriali - delle province di Trento e di Bolzano, risolve una lacuna normativa circa la spettanza alla rispettiva Provincia piuttosto che allo Stato della quota del 10% dei diritti di segreteria che nel resto d'Italia viene versata sia dai comuni che dalle comunità montane in appositi fondi costituiti presso il Ministero dell'Interno. L'articolo 18, comma 121 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 (ora abrogato) prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 1998 i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 riscossi dai comuni della Regione Trentino-Alto Adige fossero versati nella misura del 10 per cento dell'importo complessivo all'Amministrazione regionale al fine di alimentare un fondo destinato a finanziare la formazione e l'aggiornamento professionale dei segretari comunali. Il legislatore regionale aveva quindi circoscritto il proprio intervento ai soli comuni e così anche con la modifica introdotta dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 26 aprile 2010 n. 1 (articolo 69-*bis* TUOC), che ha previsto il versamento di tale quota di diritti alle Province.

Con la modifica normativa introdotta dall'articolo 9 della legge finanziaria regionale vengono ora espressamente considerate anche le quote dei diritti di segreteria riscossi dalle comunità e dalle comunità comprensoriali ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, prevedendo che siano versati alla rispettiva Provincia nella stessa misura e per le medesime finalità - di formazione e aggiornamento professionale dei segretari - previste dal comma 1 dell'articolo 6 della citata LR 1/2010.

Sarà cura dei competenti servizi provinciali fornire indicazioni sulle modalità e sui termini dei versamenti.

5. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE A SOCIETÀ COSTITUITE O PARTECIPATE DAL COMUNE

L'articolo 15 consente anche ai comuni della nostra regione l'assegnazione temporanea di proprio personale a società costituite o partecipate dallo stesso comune, in caso di motivate esigenze.

Si tratta di un'ipotesi già introdotta nell'ordinamento dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (articolo 23-*bis*, commi 7 e 8) e ripresa - con sfumature diverse - anche dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla stessa Regione per l'assegnazione di personale a "proprie" società.

La soluzione scelta per i comuni dal legislatore regionale è stata quella del rinvio al decreto legislativo n. 165/2001 ("*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*") che recita:

"23-bis. *Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato.*

[...]

7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime (74).

8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

[...].

Cordiali saluti.

LA REGGENTE LA RIPARTIZIONE II
dott.ssa Loretta Zanon

